

COMUNE di PORTOMAGGIORE

(Provincia di Ferrara)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DEL D.LGS 15.11.1993 N. 507.

Approvato con Delibera C.C. n. 5 del 21.03.2017

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Categorie delle località

PARTE I - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 4 - Presupposto dell'imposta
- Art. 5 - Soggetto passivo
- Art. 6 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 7 - Dichiarazione del contribuente
- Art. 8 - Pagamento dell'imposta
- Art. 9 - Funzionario responsabile
- Art. 10 - Pubblicità ordinaria
- Art. 11 - Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 12 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 13 - Pubblicità varia
- Art. 14 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 15 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 16 - Esenzioni dall'imposta

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 17 - Oggetto
- Art. 18 - Soggetti passivi
- Art. 19 - Modalità di applicazione del diritto
- Art. 20 - Pagamento del diritto
- Art. 21 - Riduzioni del diritto
- Art. 22 - Esenzioni dal diritto
- Art. 23 - Modalità per le pubbliche affissioni

PARTE III - SANZIONI - NORME TRANSITORIE – ABROGAZIONI

- Art. 24 - Sanzioni tributarie e amministrative ed interessi
- Art. 25 - Entrata in vigore

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 21.03.2017

Comune di Portomaggiore

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DEL D.LGS 15.11.1993 N. 507.

Art. 1 - Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Si applicano le disposizioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Classificazione del Comune

Ai fini dell'art.2 del D.Lgs n. 507/1993 il Comune di Portomaggiore appartiene alla classe IV, da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti.

Art. 3 - Categorie delle località

Nel territorio del Comune di Portomaggiore non sono previste suddivisioni di località in due categorie in relazione alla loro importanza.

PARTE I - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 4 - Presupposto dell'imposta

Si applica l'art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperti al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi ad attività commerciali od ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Art. 5 - Soggetto passivo

Visto l'art. 6 del D.Lgs. n. 507/1993, soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 6 - Modalità di applicazione dell'imposta

Si applica l'art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Insegne, frecce segnaletiche ed altri mezzi pubblicitari riguardanti diversi soggetti, costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari, anche se collocati su un unico supporto.

Art. 7 - Dichiarazione del contribuente

Si applica l'art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

La dichiarazione in argomento, il cui modello è predisposto a cura del Comune, dovrà contenere i seguenti allegati:

- a) nulla osta del proprietario dell'immobile su cui verrà installato il mezzo pubblicitario o dell'amministratore, nel caso che l'immobile sia un condominio;
- b) autorizzazione rilasciata dal Servizio competente dell'ente;
- c) concessione per l'occupazione di suolo pubblico, qualora la pubblicità comporti l'utilizzazione di suolo comunale.

Art. 8 - Pagamento dell'imposta

Si applica l'art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione.

Per le affissioni aventi carattere non commerciale, è ammesso il pagamento diretto del diritto relativo, solo qualora esistano particolari esigenze organizzative.

La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo coattivo secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive modifiche, o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010, ovvero mediante diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori a 30 euro.

Art. 9 - Funzionario responsabile

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Pubblicità ordinaria

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche, l'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, come da tabella tariffe allegata al presente regolamento.

Non sono ammessi mezzi pubblicitari che non rispettano la sensibilità e la dignità delle persone in ogni forma ed espressione, o che rappresentano discriminazioni sessuali, religiose o razziali.

Per la pubblicità del presente articolo, di durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità di cui al presente articolo venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 11 - Pubblicità effettuata con veicoli

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni (tabella tariffe allegata).

Art. 12 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni (tabella tariffe allegata).

Art. 13 - Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o mezzi simili, da aeromobili, con palloni frenanti e simili, mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta come da art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche (tabella tariffe allegata).

Art. 14 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione nonché l'applicabilità della tassa/canone per la occupazione dello spazio ed aree pubbliche.

L'utilizzazione dei predetti beni è inoltre subordinata alle seguenti condizioni, oltre a quelle particolari prescrizioni che potranno essere dettate di volta in volta:

- a) PER I PARCHI, I GIARDINI E LE AIUOLE, il mezzo pubblicitario non deve danneggiare il manto erboso, le piante e le radici delle piante; l'installazione deve avvenire alla distanza di almeno m. 1,50 dai conduttori;
- b) PER GLI EDIFICI, sulle facciate degli stabili non devono essere murati ganci o mensole e i mezzi pubblicitari non devono essere attaccati a gronde, finestre ed altre strutture simili pericolose. E' comunque esclusa ogni installazione su edifici comunali adibiti ad attività di istituto o messi a disposizione di pubbliche istituzioni;
- c) PER LE STRADE E LE PIAZZE, qualsiasi forma pubblicitaria che comporta utilizzazione di strade deve essere preceduta dall'apposita autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 15 - Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 16 - Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli, come evidenziato nell'art. 10 del presente regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento o per convenzione con gli enti pubblici, ivi comprese le targhe dei professionisti medici di base convenzionati con il S.S.N., sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Ai fini della loro classificazione, si considerano insegne d'esercizio le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di

consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Sono altresì esenti da imposta le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. L'esenzione è subordinata alla presentazione della certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17 – Oggetto

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche, le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.

Art. 18 - Soggetti passivi

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulle pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 19 - Modalità di applicazione del diritto

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche, il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto nella misura come da allegata tabella tariffe.

Art. 20 - Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità dell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 21 - Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione come previsto dal successivo art. 22;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 22 - Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Sono altresì esenti dal diritto le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. L'esenzione è subordinata alla presentazione della certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 23 - Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni si possono effettuare solo negli spazi appositamente individuati dal Comune.

Per ottenere l'affissione i committenti devono comunicare la durata dell'affissione, il numero dei manifesti da esporre nelle rispettive categorie di spazi, l'eventuale scelta di determinati spazi e ogni altra notizia necessaria al riguardo.

Devono altresì consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'Ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.

Non sono ammesse pubbliche affissioni che non rispettano la sensibilità e la dignità delle persone in ogni forma ed espressione, o che rappresentano discriminazioni sessuali, religiose o razziali.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Entro dieci giorni dalla richiesta di affissione il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richiesta per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €. 25,82 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune di Portomaggiore è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno 12 mq per ogni mille abitanti.

PARTE III - SANZIONI - NORME TRANSITORIE – ABROGAZIONI

Art. 24 - Sanzioni tributarie e amministrative ed interessi

Le sanzioni tributarie e amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017 sostituisce e abroga il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione n° 89 del 06/07/1994 e successive modifiche.